



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) Via G. Bocchini, 37

☎ Segreteria: 0824.49249 ☎ Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T

DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107

Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016

e-mail : bnic85700t@istruzione.it - sito web : www.icsanggiorgiodelsannio.edu.it - P.E.C. : bnic85700t@pec.istruzione.it

Circolare n. 127

San Giorgio del Sannio, 24-11-2020

Ai **genitori** degli alunni
delle Scuole dell'Infanzia e
delle classi I delle Scuole Primarie

Ai **docenti** – Loro sedi

Al **Responsabile S. P. P.**
Prof.ssa Castagnozzi Laura

Al **D. S. G. A.**

Ai **Collaboratori Scolastici**

All' **Albo on-line**

Agli **Atti**

***Oggetto: Sospensione attività scolastica– Ordinanza n. 119/2020 del 24/11/2020 –
Comune San Giorgio del Sannio.***

Il Dirigente Scolastico, comunica che, a seguito dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di San Giorgio del Sannio (BN), con decorrenza dal **25 novembre e fino al 3 dicembre 2020** restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia degli istituti pubblici e paritari (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria.

Si allega ordinanza n. 119/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssa Anna POLITO

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co. 2, DL.vo39/1993*



COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
(P r o v i n c i a d i B e n e v e n t o)

P.zza Municipio, 1 – 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (Bn) – Tel. 0824.334911 – Fax 0824.337270

ORDINANZA N. 119/2020 DEL 24/11/2020

IL SINDACO

PREMESSO che con D.L. 30 luglio 2020 n.83, è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza Regionale n.92 del 23 novembre 2020 recante disposizione concernenti l'attività didattica dei servizi e delle scuole dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria;

VISTO il punto 1.2. della predetta Ordinanza che ha confermato l'Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020, ivi compresa la programmazione di *screening* su base volontaria al personale, docente e non docente, e agli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado, e relativi familiari;

VISTA l'Ordinanza Regionale n.70 dell'8/9/2020 con la quale si obbliga a tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione Campania di sottoporsi al test sierologico e/o tampone e di esibire i risultati al proprio dirigente scolastico;

RITENUTO:

-che il Comune non ha ricevuto l'esito dello screening effettuato dall'ASL sulla popolazione scolastica;

-che i suddetti dati non risultano in possesso neanche dell'Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini" come da nota del 24 novembre 2020;

-che i Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, possono adottare provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive;

VISTI i DPCM e i DD.LL. vigenti in materia di Covid-19;

VISTO il TUEL 267/2000;

ORDINA

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della Regione Campania:

-con decorrenza dal **25 novembre e fino al 3 dicembre 2020** restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia degli istituti pubblici e paritari (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria.

AVVERTE

- che l'inosservanza della suddetta ordinanza, fatte salve le più gravi sanzioni previste da norme di legge o di regolamento, è punita con le sanzioni previste dalle normative vigenti;
- avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

– di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio

Comunale e sul sito internet www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it.

- di incaricare il Servizio di Polizia Municipale sulla esecuzione della presente Ordinanza.
- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a Prefettura – UTG di Benevento, Servizio di Polizia Municipale di San Giorgio del Sannio, Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio.



IL SINDACO

Prof. Mario Pepe